

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1960

(22^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ANGELINI

INDICE

Disegno di legge:

«Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche» (984) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 205, 207, 209
BANFI	207
DI PRISCO	206
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	207, 208
VARALDO	207

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Donati, Fiore, Mammucari, Militerni,

Monaldi, Giuseppina Palumbo, Sibille, Simonucci, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche» (984) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche», già approvato dalla Camera dei deputati.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

22ª SEDUTA (25 maggio 1960)

Dichiaro aperta la discussione generale e riferisco io stesso brevemente sul disegno di legge.

Il paragrafo 23 della Convenzione annessa al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio contiene disposizioni intese a proteggere la manodopera, resasi disponibile in conseguenza della instaurazione del mercato comune carbo siderurgico.

Durante il periodo transitorio previsto dal Trattato, che va dal 10 febbraio 1953 al 10 febbraio 1958, il Governo italiano ha predisposto, per il settore in questione, le particolari provvidenze che hanno formato oggetto delle leggi 23 marzo 1956, n. 296, 29 novembre 1957, n. 1224 e 25 marzo 1959, n. 176.

Con la prima delle predette leggi furono disposte provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati successivamente al 10 febbraio 1953 e fino al 1º maggio 1956.

Con la seconda legge furono stabilite analoghe provvidenze in favore del personale licenziato da altre aziende siderurgiche successivamente al 1º maggio 1956. Queste aziende erano: Magona d'Italia, Stabilimento di Piombino; Acciaierie e Ferriere Stramezzi, Stabilimento di Crema; Società italiana acciaierie di Cornigliano, Stabilimenti di Genova e Pontedecimo; Società Morteo, Stabilimento di Genova; Ferriere di Montanella, Stabilimento di Pontedecimo; Società cantieri di Castellammare di Stabia.

Con la terza legge si è provveduto a stanziare altri 225 milioni di lire per cinquecento dipendenti licenziati da altre cinque aziende; complessivamente, per tali provvidenze, le somme erogate ammontano a tre miliardi e mezzo di lire da parte dello Stato italiano; l'equivalente è stato versato dalla C.E.C.A.: in complesso, perciò, si tratta di sette miliardi di lire.

Poichè però, nel frattempo, si è dovuto procedere ad altri licenziamenti in aziende interessate alla produzione dell'acciaio rientranti nella sfera di competenza della C.E.C.A., si è resa necessaria la richiesta all'Alta Autorità di un nuovo intervento.

Ai sensi del paragrafo 23 della Convenzione, il nuovo intervento riguarda 2.500 lavoratori licenziati dai venti stabilimenti appresso elencati: Laminatoio nazionale di Milano; Officine e laminatoio Sebino di Pisonne; Acciaierie e ferriere di Roma; P. M. Ceretti di Villadossola; Breda siderurgica di Milano, Stabilimento di Sesto San Giovanni; Officine riunite italiane di Brescia Martin; Fonderie e acciaierie liguri di Sampierdarena; Laminatoio Predalva di Pisonne; Società Fratelli Galtarossa, Stabilimento di Domodossola; Stabilimenti di Santo Eustachio di Brescia; Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari; Società industriale metallurgica di Milano; I.L.M.A.R. di Padova; Acciaieria e ferriera del Caleotto di Lecco; Ferriera e acciaieria Feretti; Ferriera ligure toscana; Acciaierie ferriere Cravetto; Società I.L.V.A., Stabilimento di Torre Annunziata; Società I.L.V.A., Stabilimento di Trieste; Società I.L.V.A., Stabilimento di San Giovanni Valdarno.

L'onere preventivato a carico dello Stato ascende a 1.100 milioni e il contributo della C.E.C.A. è di pari importo.

Le norme del nuovo disegno di legge sono conformi a quello della legge precedente, salvo l'articolo 3 che stabilisce una priorità che a me sembra opportuna, e cioè il finanziamento immediato dei Centri di riqualificazione.

Altra norma interessante di questo disegno di legge è quella dell'articolo 5, che riapre sino al 30 giugno 1960 il termine contenuto nella legge 29 novembre 1957, n. 1224, che era scaduto il 30 giugno 1959.

Anche per questo motivo è urgente approvare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati; ed io, come relatore, esprimo parere favorevole all'accettazione del testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

D I P R I S C O . Il mio Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Vorrei fare un'osservazione, a proposito dell'urgenza con la quale ci viene richiesta l'approvazione del provvedimento: perchè i disegni di legge ci arrivano spesso

con tanto ritardo? Non credete che una maggiore tempestività nel farci pervenire i provvedimenti sarebbe oltretutto opportuna?

Ed un altro rilievo mi permetto di fare a titolo indicativo: si è detto che il provvedimento in esame va incontro ad una massa di operai colpiti dalla disoccupazione. Orbene, mi sembra che, prima di giungere al licenziamento di lavoratori vi dovrebbe essere un intervento preventivo, per provvedere (sulla base di una chiara programmazione di lavoro) al riassorbimento dei lavoratori stessi nell'attività produttiva ed assicurare loro la continuità del lavoro.

B A N F I. Vorrei chiedere se sia possibile presentare sul disegno di legge che stiamo esaminando un ordine del giorno. Riservandomi di meglio formularlo, l'ordine del giorno avrebbe lo scopo seguente. Come sapete, in molte aziende siderurgiche sono previste provvidenze interne particolari a favore delle maestranze che cessano di prestare la loro opera. Ora, in occasione del licenziamento di 250 unità da parte di una azienda di Milano, la ditta ha sostenuto che le particolari provvidenze stabilite dalla azienda non sono cumulabili con altre provvidenze. Mi sembra, invece, che le provvidenze disposte dallo Stato e dalla Comunità carbosiderurgica debbano essere considerate cumulabili con quelle previste dalle aziende.

Non è pensabile che un'azienda si sottragga all'obbligo di erogare le provvidenze a suoi dipendenti licenziati solo perchè questi beneficino di altri provvedimenti in loro favore. E così sono in corso, davanti alla Pretura di Milano, centosessanta cause proprio su questa materia. Mi preoccupa pertanto che nell'approvare il disegno di legge sia chiaro — e per questo penserei di presentare un ordine del giorno — che queste provvidenze non escludano — come non debbono escludere — altre provvidenze contemplate da particolari accordi.

V A R A L D O. Vorrei esporre un dubbio: poichè si parla di vertenze pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, non so se

un ordine del giorno non possa apparire intempestivo, o rimanere lettera morta nei nostri documenti senza alcuna utilità particolare.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non ha niente da aggiungere in merito a questo disegno di legge, che prevede benefici a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Quanto al ritardo lamentato dal senatore Di Prisco, mi permetto di rilevare che il Governo fin dal 12 novembre 1959 aveva presentato questo progetto di legge, alla distanza, cioè, di soli 7 mesi dall'emanazione della legge 25 marzo 1959, n. 176.

Il ritardo col quale il disegno di legge viene all'esame di questa Commissione, dopo l'approvazione della Camera dei deputati, dipende soltanto dalla lunga durata della crisi governativa.

Circa il problema sollevato dal senatore Banfi, mi pare non vi possa essere dubbio che questi provvedimenti non sono sostitutivi, ma integrativi di eventuali provvidenze a livello aziendale; questo è senz'altro il punto di vista del Ministero, per cui non ritengo necessaria la votazione di un ordine del giorno in proposito.

B A N F I. Sono soddisfatto di quanto ha detto il rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E, *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

22ª SEDUTA (25 maggio 1960)

reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte, a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1º maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, della legge 29 novembre 1957, n. 1224, e della legge 25 marzo 1959, n. 176, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 4 del paragrafo stesso.

(È approvato).

Art. 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 1.100 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

(È approvato).

Art. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

a) fino a concorrenza del versamento di lire 1.100 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera b);

b) fino a concorrenza della somma di lire 1.100 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorità e dalle eventuali somme

non utilizzate a' sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

(È approvato).

Art. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente articolo 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata in entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1224, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1960. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti ».

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero dare, sull'articolo 5, un chiarimento, poichè potrebbe in taluno sorgere il dubbio che il termine in esso fissato del 30 giugno, di così imminente scadenza, sia troppo breve. In effetti si tratta di andare incontro ai lavoratori licenziati dalla ditta Stramezzi di Crema, che erano stati compresi nell'accordo Gui-Giacchero del marzo dell'anno

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

22ª SEDUTA (25 maggio 1960)

scorso, ma non nella applicazione della legge 29 novembre 1957. Sono, per l'esattezza, 59 operai; e l'Alta Autorità della C.E.C.A., di fronte a questi sopraggiunti licenziamenti, ha ritenuto di includerli nel precedente accordo, anche se il licenziamento era avvenuto dopo che era scaduto il termine, ed ha proposto di prorogare il termine dal giugno 1959 al giugno 1960.

Il Governo italiano, d'accordo con la C.E.C.A., ha provveduto ad inserire i 59 licenziati nel provvedimento che ho citato. Debbo infine chiarire che questo articolo 5 è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire 1.100 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro si provvederà a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1959-60 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10.30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari